



DIREZIONE PROVINCIALE DI : COSENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI : PAOLA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDL , serie 3 , numero 326

data di stipula: 12/09/2025

ident.vo telematico: TDL25I000326000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 98148510781

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98148510781				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



06.01.2025

Registrato in data

N. 326 Serie 3

Esigibilità 2001/20



Atto costitutivo Associazione di promozione sociale (APS)

ATTO COSTITUTIVO

"Associazione EQUUS APS"

In data 12/03/2025, presso la sede ubicata in PIEMONTO, alle ore 21.00, si sono riunite le seguenti persone:

- EMANUELE PIERO RO COSMINO nato/a a BOSSURA il 24/04/1980 residente a VIA GARIBOLDI 7, NOVATO UFFICO (ES) codice fiscale ESURLE80D24D086K;
- PAOLO CESO CARANO nato/a a COSSENZA il 05/01/1974 residente a LATIANICO VIA PIEMONTO 103 codice fiscale CRNFUC44A95D086E
- TENESE TUSI nato/a a COSSENZA il 4/5/1974 residente a LATIANICO VIA PIEMONTO 7/A codice fiscale SILTRNS74E44D086A
- MASSIMO MICELIANO nato/a a COSSENZA il 3/8/1971 residente a LATIANICO VIA PIEMONTO 104 codice fiscale MECLMS94M03D08C1
- PIOTTA FRANCESCO nato/a a COSSENZA il 09/8/1980 residente a LATIANICO VIA PIEMONTO 2 codice fiscale TOIFENC80M07D08CX
- GIACOLI EUGENIO nato/a a PARMA il 21/5/1974 residente a VIA MARTINI DIVINGHANA 4 codice fiscale BCLENE59E212602K
- DONATO FIORELLA ROSA nato/a a COSSENZA il 13/10/1980 residente a LATIANICO VIA PIEMONTO 2 codice fiscale DNTFF180RS5A086A
- PONZIO FRANCESCO nato/a a COSSENZA il 29/3/1984 residente a LATIANICO VIA PIEMONTO 130 codice fiscale PNZENC84C69D086S
- DE SETTA KATIA nato/a a COSSENZA il 16/5/1978 residente a LATIANICO PIEMONTO 100B codice fiscale STKT49456D086V
- SPINELLI SAVERIO nato/a a COSSENZA il 13/6/1981 residente a LATIANICO VIA CASTELLUCCIO 2 codice fiscale SPNSVT81H73D086K
- MAZZEI ROBERTO nato/a a COSSENZA il 10/10/1976 residente a LEONDE VIA SIRONI 28 codice fiscale MZZLNT76E18D086S
- PIFFOLO GIANCARLO nato/a a LATIANICO il 30/8/1974 residente a LATIANICO VIA PIZZANELLA 8 codice fiscale PIFFGC859M3054455B
- FUSCO RINALDO LUCIANO nato/a a STATI UNITI il 24/8/1969 residente a LATIANICO VIA CONVENTO 3 codice fiscale SCREL069M242404A
- CAMENIERE SABINA nato/a a COSSENZA il 5/9/1982 residente a LATIANICO VIA CASTELLUCCIO 24 codice fiscale CMSRNM82P45D086C





- BACOLI SERGIO nato/a BRASILE il 28/12/59
residente a LATTARICIA PEZZANIGLIA 9 codice fiscale BCLSNCS72425006C
- CAMBRINI VALENTINA nato/a COSCONZA il 25/8/1982
residente a LATTARICIA PIEMONTO codice fiscale CmMNT82ME300800
- LICARELLI MARIA nato/a LATTARICIA il 19/11/1963
residente a LATTARICIA VIA PEZZANIGLIA 5 codice fiscale ZCRMA6355945435M
- ALFIOLO DEBORA nato/a COSCONZA il 23/5/1983
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale RFFDBR86EG30086A
- CARUSO NEILIA nato/a COSCONZA il 30/4/84
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale CRSNL2812000864
- BARCI FRANCESCO nato/a COSCONZA il 12/10/1981
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale BRCFNE81K1200864
- RUFFOLO GIUSEPPE nato/a COSCONZA il 26/11/1984
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale RFFPP8452600864
- CARUSO GASPARRA nato/a COSCONZA il 19/9/83
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale CN56PH83P01D0861
- MURELLA PELLEGRINI nato/a COSCONZA il 3/9/64
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale 66
- DE SETTE LETIZIA nato/a COSCONZA il 23/10/62
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale DSTLT261R
- BONOPICINI SARA nato/a COSCONZA il 10/5/66
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale BNT5BR60E500086E
- RUFFOLO FRANCESCO nato/a COSCONZA il 01/04/1988
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale RFFRC88D04D086K
- FIELLO ANDREA FRANCESCO nato/a COSCONZA il 11-03-1983
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale LANKF830410086E
- DE CARO AURA TARY nato/a COSCONZA il 14/10/1990
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale DEBNT890R50086C
- DE TONNO MICILIANO nato/a COSCONZA il 28-04-1983
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale MGCM7N83D18C344V
- FRANCO NADDEI nato/a COSCONZA il 01/03/1984
residente a LATTARICIA VIA PIEMONTO codice fiscale MTTFNE8101D086P
- residente a nato/a il
codice fiscale

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. ROBERTO CRIVELLI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. ARMANDO FAVARETTO quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il numero degli associati fondatori risulta di n° 30 persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo degli associati dell'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "**Associazione FERRIENS APS**", da ora in avanti denominata anche solo "Associazione". L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di MANAROLA (PS) all'indirizzo VIA CUMOTA, 2 risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 L'utilizzo della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto da tale momento potrà essere utilizzata in ogni comunicazione.

ART. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri ed entro i limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 8 componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente MASSIMO MEGUANO

Vice - Presidente ANNA AIELLO FRANCESCO

Segretario/tesoriere RIUALDO FUSCO

Consigliere PAOLO FRANCESCO

Consigliere FIORILLA ROSA DONATO

Consigliere SABRINA PATRIZIA

Consigliere RUFFALO FRANCESCO

Consigliere BARBARA FRANCESCO

Consigliere GASPARD ENRICO

Presidente Onorario PAOLO EUGENIO

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 35 articoli che si an-

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. *Luigi De Luca* Sig. *Luigi De Luca* Sig. *Luigi De Luca* Sig. *Luigi De Luca*

Sig. *Stem Ophi* Sig. *Eden* Sig. *Eden* Sig.

sig. *Das Zersig-Volantina* *Conc. sig. detine Delta* sig.

Sig. *Phlox* *sig.* *Green* *When* *sig.* *deephathelans* *sig.*

Sig. ~~Tupper~~ Sig. ~~Michael~~ Sig. ~~Harold~~ Sig.

Sig. Paul
Sig. [Signature]
Sig. [Signature]
Sig. MacCallister
Sig. [Signature]

Sig.  Sig.  Sig. 

Sig. *Antonio Fares* Sig. *[Signature]* Sig.

Sig. De. Seite Vor-Sig. Rechnung im MM (rechner. Sig.

Sig. *Mirilla* ^{Hub} sig. Drifto Sig.
Sig.

Sig. *John M. Mearns* Sig. *John Mearns* Sig.

Sig. *John for K. D. D.* Sig.

L'uso e data

LAVARDEO, 12/08/2025



STATUTO

"ASSOCIAZIONE PROMOZIONE TERRITORIALE PIRETTO - APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata " FECEVENS ".
2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.
3. L'associazione ha sede legale in via/piazza...VIA. S. MARCA. N. 2..... nel comune di ASTALLICO..... ed ha durata illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, turistiche, culturali, di promozione sociale e valorizzazione territoriale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - operare per la realizzazione di iniziative ed eventi culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura quale diritto di tutti ed alla partecipazione attiva nella promozione del territorio, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali;
 - incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;
 - promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
 - realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.



7. Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

ART. 6

(Ammissione e numero di associati)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
6. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
10. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
11. Ogni associato è tenuto a versare una quota associativa di €20,00 all'anno, in cambio della quale verrà rilasciata tessera associativa valida 1 anno dalla data di rilascio della stessa.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice c e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
4. L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
5. L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo



ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Il l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare esclusivamente da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggi whatsapp, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone che si terranno a scrutinio segreto.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabili da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
6. Il segretario viene nominato dagli associati presenti all'assemblea;

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi revocato.
2. Gli associati che rivestono altre cariche istituzionali all'interno del territorio ove opera l'Associazione non possono ricoprire cariche all'interno del consiglio;
3. Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
4. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, oltre il Presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
5. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.
7. La convocazione delle riunioni Consiglio, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
8. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audiokonferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



10. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interesse applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
11. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinario e straordinario amministrazione nella sua competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
12. In particolare, svolge le seguenti attività:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio, documentando il carattere economico e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre le eventuali attività diverse e attestate la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica e finanziaria;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari e delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, ai cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.
14. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
15. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
16. I consiglieri decaduti verranno sostituiti dall'assemblea che procederà ad eleggere i nuovi consiglieri.
17. Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
18. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.



ART. 18

(Organo di Revisione Revisore legale dei conti)

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 19

(Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 20

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 21

(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.





5. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per i sostegno alle attività dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 22
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 24
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, ne l'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 25

(Bilancio sociale)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26

(Libri Sociali)

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui dev'essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 27

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 34
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. *Émile Louis de Carli* Sig. *Alfred de Carli* Sig. *Adrien de Carli* Sig. *Alfred de Carli*

sig. Thomas Lynne sig. Andrew sig. Kelly
sig. Kelly & M. sig. M. & M.

sig. Mary May
sig. Kelly Anne
sig. Angel Davis
sig.

SIG. *Stollmuth* SIG. *Humboldt* SIG. *Arce* SIG. *Arce, Yaguello* SIG.

sig. John M. ...

 sig. ...

 sig. ...

 sig. ...

Sig. *John A. Scott* Sig. *John A. Scott* Sig. *John A. Scott* Sig.

Sig. *John T. Tracy* *For* *Don* *D* Sig.

Sig. De Sober Kuntzig. Voluptue Converg. Sig.

sig.  sig.

Sig.  Sig.  Sig.  Sig. 

Sig.  Sig.  Sig.

Sig. *bonita* Mann Sig. *Green* Mann Sig. *Green* Mann Sig. *Green* Mann

Luogo e data

LARABEO, 12/09/2025

